IV

MODULARIO B.A.C. - 88

MOD. 5

Copia DR

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0002807-16/02/2012
Cl. 02.01.00/64.6

Alla Direzione regionale
per i beni culturali e paesaggistici
della Campania
NAPOLI

Alla Direzione Generale per il paesaggio,
le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee
ROMA

Al Segretario generale
SEDE

c, p.c.,

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Generale per il paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
17 FEB. 2012

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Generale per il paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
23 FEB. 2012
Prot. N° 0004024/5614

D'Ancuelli
Luego
- scens. x copie
ai colleghi
- perkol. sul sito

CC 34.01.04. FASC. 15

OGGETTO: **Procedimento di autorizzazione paesaggistica art. 146 D.lgs 42/2004. – Conferenza di servizi.** – PARERE

Si fa riferimento alla nota di codesta Direzione regionale del 3 gennaio 2012 n. 69, concernente alcune problematiche relative al procedimento in oggetto, alla luce di quanto disposto dall'art. 14-ter comma 3-bis della legge 241/1990, come novellato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 49 del decreto legge n. 78 del 2010.

In particolare si chiede di conoscere se il parere di cui all'art. 146, comma 5, del decreto legislativo in oggetto debba essere espresso solo in sede di conferenza di servizi o debba essere reso precedentemente anche in via ordinaria all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Al riguardo, si rappresenta che la tematica è stata già affrontata da questo Ufficio con il parere prot. n. 10611 del 31 maggio 2011 (che si allega in copia) e, da ultimo, con il parere prot. n. 1697 del 30 gennaio 2012, indirizzato anche a codesta Direzione regionale.

Con detti pareri è stato chiarito che, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, la conferenza di servizi può essere indetta dall'amministrazione procedente solo decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti senza che il soprintendente abbia reso il parere di competenza.

Nelle note sopra citate è stato, altresì, evidenziato come tale conclusione resti invariata anche alla luce del disposto dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 49 del decreto legge n. 78 del 2010. E ciò non solo perché l'art. 146, comma 9, del Codice costituisce *lex specialis* rispetto alle disposizioni normative di carattere generale relative alla conferenza di servizi, ma anche perché, in ogni caso, pure l'articolo 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990, nel testo attualmente vigente, tiene fermo il principio per il quale

MODULARIO B.A.C. - 88

MOD. 5

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

la conferenza di servizi va convocata in caso di mancata acquisizione nei termini dell'atto di assenso di competenza di altra amministrazione.

In proposito si ritiene utile precisare che l'articolo 146, comma 9, del Codice non prefigura in alcun modo un obbligo di ricorrere al modulo procedimentale in argomento al verificarsi dell'inerzia della soprintendenza, poiché attribuisce all'amministrazione procedente, anche in tale ipotesi, una mera facoltà, da esercitarsi, evidentemente, sulla base di apposita ponderazione.

In altri termini, il legislatore del Codice ha inteso subordinare la convocazione della conferenza di servizi in materia di autorizzazione paesaggistica a due condizioni, consistenti l'una nell'inerzia del soprintendente, l'altra nella valutazione da parte dell'amministrazione competente dell'esistenza di un interesse pubblico a ricorrere al modulo semplificatorio.

Tale scelta normativa appare pienamente rispondente al dettato costituzionale. La Carta costituzionale infatti, nel riconoscere alla tutela del paesaggio la valenza di interesse primario del nostro ordinamento, impone di stabilire speciali cautele in ordine alla possibilità di dare applicazione a regole e modalità procedimentali orientate prevalentemente ad esigenze di tipo prettamente acceleratorio, come tali astrattamente idonee a comprimere gli spazi decisionali rimessi all'amministrazione preposta alla cura di tale fondamentale interesse.

Alle esposte considerazioni deve aggiungersi che a conclusioni non difformi si deve pervenire anche alla stregua delle recenti innovazioni introdotte nel testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001). Ed invero, l'art. 20, comma 10, (nella formulazione introdotta dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 3 del d.l. 13 maggio 2011, n.70) postula anch'esso che il ricorso alla conferenza di servizi si abbia solo in caso di mancata acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla gestione del vincolo. Orbene, per quanto la norma in materia di edilizia non può derogare a quella in materia paesaggistica, l'opportuno coordinamento riscontrabile tra le due fonti normative esaminate non può che corroborare le conclusioni come sopra esposte.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

ALLEGATO

MODULARIO B.A.C. - 96

MOD. 5

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0010611-31/05/2011
Cl. 02.01.00/64.6

Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici
della Toscana
FIRENZE

e, p.c. Segretariato generale
SEDE

Direzione generale per
il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte
contemporanee
SEDE

Oggetto: Art. 146, comma 9 del decreto legislativo 42 del 2004 – Procedimento di autorizzazione paesaggistica. Conferenza di servizi.

Si fa riferimento alla nota n. 6454 del 28 aprile 2011 di codesta Direzione regionale, indirizzata anche al Segretariato generale ed alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, concernente alcune problematiche relative alla questione indicata in oggetto.

Al riguardo questo Ufficio legislativo, per quanto di propria competenza, osserva quanto segue.

L'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 42 del 2004 dispone che *"Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione"*.

Dall'esame della disposizione si rileva che la Conferenza di servizi può essere indetta *"decorso inutilmente"* il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere. E' quindi evidente che la conferenza di servizi non viene convocata se nel termine previsto il soprintendente ha reso il parere di propria competenza.

In mancanza del predetto parere nel termine di quarantacinque giorni l'amministrazione procedente può indire la conferenza di servizi, che deve pronunciarsi entro quindici giorni.

Questa conclusione resta invariata anche alla stregua degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per come da ultimo modificati dal decreto legge n. 78 del 2010. Ed infatti, in disparte la questione se l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto *lex specialis*, risenta o meno delle modifiche apportate all'istituto della conferenza di servizi dall'articolo 49 del decreto legge 78 del 2010, anche il nuovo testo dell'articolo 14 citato prevede che *"La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta"* ossia che la conferenza di servizi può e deve essere convocata solo allorquando l'atto di assenso comunque denominato non sia stato acquisito nei termini di legge.

Nel caso prospettato da codesta Direzione regionale, in cui l'autorità procedente convochi la Conferenza di servizi oltre il termine dei sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, si ritiene che non si configuri alcuna ipotesi di consumazione del potere dell'autorità procedente, che ben può provvedere anche successivamente alla scadenza del predetto termine. E' infatti noto che i termini di conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti connessi sono normalmente solo ordinatori e non perentori, sicché l'inutile decorso del termine non determina alcuna decadenza, implicando, se del caso, responsabilità da ritardo per violazione dell'obbligo scaturente dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Quanto poi alla questione della convocazione "preventiva" della conferenza di servizi da parte dell'autorità procedente, condizionata alla mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro il termine di quarantacinque giorni, si ritiene che detta convocazione, appunto perché condizionata, non comporti particolari problemi di legittimità.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Paolo Carpentieri